

## PROSSIMI APPUNTAMENTI

**16 Dicembre**

**Legnaro (Padova)**

### L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Venerdì 16 dicembre si svolgerà ad Agripolis (Legnaro - Padova) un seminario organizzato dalla Sezione Nord-Est dei Georgofili dal titolo «A new approach to evaluate the environmental footprint of crop and animal food production».

L'appuntamento è alle ore 10 presso la Ca' Gialla.

I relatori saranno G. Mosca (sostenibilità ambientale della produzione primaria), P. Tessari (Produzione di alimenti e impatto ambientale: focus sul fabbisogno di aminoacidi) e A. Lante (Qualità degli alimenti e valorizzazione integrale delle risorse).  
[www.georgofili.it](http://www.georgofili.it)

**17-18 Dicembre**

**Reggio Emilia**

### GLI ANIMALI DA CORTILE AD AIA IN FIERA

Il Centro fiere di Reggio Emilia, in via Filangieri, ospiterà sabato 17 e domenica 18 dicembre la terza edizione di Aia in Fiera, manifestazione dedicata ai piccoli animali da cortile.

Sono in programma i campionati italiani di avicoltura, l'esposizione nazionale di colombi viaggiatori, il campionato italiano di conigliocultura.

[www.fiavinfo.eu](http://www.fiavinfo.eu)

## ROMA - 20 DICEMBRE

### COMAGRI REPORT

L'attività 2016 della Commissione agricoltura dell'Europarlamento sarà l'oggetto di «Comagri Report», in programma a Roma (Palazzo della cooperazione, via Torino, 146) martedì 20 dicembre ore 10,30.

A fare gli onori di casa Paolo De Castro; intervengono anche L. Sani, N. Oliverio, T. Bertuzzi, S. Capozzolo e il ministro Maurizio Martina.  
Segreteria: tel. 06.6833012. ●

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Fiere](http://www.informatoreagrario.it/ita/Fiere)

## SCADENZARIO

Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI DICEMBRE ●●●

### 30 VENERDÌ REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-12-2016 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-12-2016. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2016 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2017.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento Ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);
- dall'1-1-2015 il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi identificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento Ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

## ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine anno in corso di approvazione. ●

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
  - dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di pagamento dell'imposta dovuta se non versata contestualmente alla registrazione telematica, il modello RLI per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
  - l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;
  - per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21-2-2014);
  - dall'1-1-2016 è stata abrogata la disposizione che vietava il pagamento in contanti, ancorché inferiori a 1.000 euro, dei canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; poiché dall'1-1-2016 il limite di 1.000 euro è stato elevato a 3.000 euro, i canoni di locazione possono essere pagati in contanti se di importo inferiore a 3.000 euro.
- Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004).
- Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il dm 10-3-2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il modello RLI;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del modello RLI;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

#### Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2016 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-11-2016;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-11-2016;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2015 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-12-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2015 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per

i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2015.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

**Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti (titolari e non di partita Iva) soggetti Irpef che non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, il secondo o unico acconto delle imposte e dei tributi dovuti per l'anno d'imposta 2016;
- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2016, non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, l'ultima rata in scadenza;
- le società in nome collettivo, in accomandita semplice, di capitali e gli imprenditori individuali che, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015), non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, il 60% dell'imposta sostitutiva dovuta. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,2% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-12-2016) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravve-

dimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

### 31 SABATO IVA

#### Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.

I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

### INPS

#### Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di novembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 del 25-11-2009 e il comunicato Inps n. 27385 del 27-11-2009, consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

**Contributi volontari.** È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 3° trimestre 2016, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 14 del 29-1-2016 consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

**CARBURANTI AGEVOLATI**

**Ultimo prelievo.** Entro oggi è possibile prelevare i carburanti agevolati per le macchine agricole assegnati per il 2016 dal locale Ufficio Uma (Utenti motori agricoli) sulla base della richiesta inoltrata, di norma, tramite i Caa (Centri di assistenza agricola). Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

**SCHEDE CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE**

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

**REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO**

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2012 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-12-2012;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-12-2014;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-12-2012 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-12-2012 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-12-2014.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2016 a pag. 78.

**APICOLTURA**

**Denuncia variazione apiari e alveari.** Chiunque detiene apiari e alveari è tenuto entro oggi a denunciare, anche tramite le associazioni degli apicoltori, le variazioni verificatesi nell'anno in corso nella collo-

cazione o nella consistenza degli alveari in misura pari almeno al 10% in più o in meno rispetto a quanto già denunciato. La denuncia va presentata al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente; chi inizia l'attività di apicoltore è tenuto a darne comunicazione sempre al Servizio veterinario dell'Asl competente. La mancata presentazione della denuncia o della comunicazione comporta l'impossibilità di beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Si vedano sull'argomento la legge n. 313 del 24-12-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004), che ha disciplinato l'esercizio dell'attività di apicoltura, e il dm 4-12-2009 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-4-2010) con relativo manuale operativo.

**CAVALLI DA CORSA**

**Termine per l'iscrizione nell'elenco dell'Unire.** I proprietari o gestori di almeno 5 cavalli da corsa regolarmente impiegati durante l'anno in gare ippiche organizzate dall'Unire (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine) devono iscriversi, entro il mese di dicembre, in un apposito elenco tenuto dall'Unione al fine di poter applicare sui premi incassati l'Iva del 10% a partire dall'1-1-2017. Tale facoltà è stata introdotta con l'art. 44 della legge n. 342 del 21-11-2000 (Supplemento Ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25-11-2000); si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 207/E del 16-11-2000 al punto 2.1.4.

**LIBRO DEGLI INVENTARI**

**Redazione e sottoscrizione.** I contribuenti che sono tenuti alla redazione e alla sottoscrizione del libro degli inventari devono provvedervi entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. L'adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2016 è scaduto il 30-9-2016.

**SCRITTURE CONTABILI MECCANOGRAFICHE**

**Stampa su carta.** I libri contabili tenuti con sistema meccanografico sono considerati regolari se stampati su supporto cartaceo entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. L'adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2016 è scaduto il 30-9-2016.

**EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL'1-3-2016**

**Presentazione dichiarazione dei redditi modello Unico 2016 e dichiarazione Imu-Tasi.** Per le persone decedute successivamente al 29-2-2016 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi e dell'Imu-Tasi entro 6 mesi dalla normale scadenza dopo avere effettuato gli even-

tuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo per l'anno 2015. Pertanto gli eredi hanno tempo fino a oggi per presentare la dichiarazione Imu-Tasi per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2015 dal de cuius e la dichiarazione dei redditi del de cuius con il modello Unico 2016 tramite gli uffici postali; per le persone decedute dall'1-6-2016 al 30-9-2016 il modello Unico 2016 può essere presentato entro il 31-3-2017 in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2015 il modello 730 per l'anno d'imposta 2014 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2016 presentato per conto del de cuius.

**RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO**

**Effettuazione pagamenti con bonifico «parlante».** Coloro che intendono beneficiare, per l'anno d'imposta 2016, delle detrazioni fiscali (50 e 65%) relative ai lavori di ristrutturazione edilizia, compreso il bonus per i mobili e gli elettrodomestici, e per il risparmio energetico, devono entro oggi effettuare i pagamenti con bonifico cosiddetto «parlante».

Si vedano sull'argomento le specifiche guide fiscali consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e i numerosi articoli pubblicati sulla nostra rivista.

**LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**

**Presentazione domande per l'assegno al nucleo familiare.** I lavoratori autonomi iscritti all'Inps nella gestione separata (collaboratori, amministratori di società, liberi professionisti, associati in partecipazione, ecc.), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, possono richiedere all'Inps, qualora ricorrano i presupposti, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare. Poiché tale diritto può essere esercitato nei limiti della prescrizione quinquennale, i lavoratori che intendono richiedere la prestazione dall'1-1-2012 devono presentare all'Inps la relativa domanda entro oggi. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), alla circolare Inps n. 138 del 19-7-2002 e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4-4-2002 (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12-6-2002).

A cura di  
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)